



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 559 DEL 12 giugno 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Bau Club Onlus Società Cooperativa Sociale - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati del Comune di Quartu Sant'Elena - Importo a base d'asta: euro 1.192.500,54 oltre IVA - S.A.: Comune di Quartu Sant'Elena.

PREC 71/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 19968 dell'11 marzo 2019, con cui la Bau Club Onlus Società Cooperativa Sociale ha contestato la clausola del disciplinare relativa al possesso, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di una struttura adibita a canile con una capacità ricettiva non inferiore a 450 cani, ritenendola illegittima per violazione del regolamento della Regione Sardegna in materia di lotta al randagismo nonché in contrasto con il principio di concorrenza e con il *favor participationis*;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 24 maggio 2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che il disciplinare di gara (art. 7.3 lett. f) richiede tra i requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale il possesso di una struttura adibita a canile munita di regolari autorizzazioni *“in grado di ospitare almeno 435 cani al momento della scadenza del bando di gara, indicante tra l'altro la ricettività massima del canile, non inferiore ai 450 cani”* e che, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante ha precisato non è vietato *“che l'operatore economico che partecipi al bando di gara abbia la possibilità di avere una o più strutture, autorizzate, con capienza anche inferiore a 250 cani, così come stabilito dal DPGR 1/99 garantendo nel complesso il fabbisogno dell'Ente”* e che, nel rispetto del *favor participationis*, è possibile soddisfare il requisito *de quo* costituendo un RTI o ricorrendo all'avvalimento;

RILEVATO che il D.P.G.R. della Regione Sardegna del 4 marzo 1999, n. 1 (*“Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1 agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo”*), all'art. 7, comma 3, stabilisce che *“il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali”*; all'art. 11, comma 2, viene previsto che *“ogni canile deve comprendere 150-250 posti cane per supportare l'ingresso ipotetico di circa 80-120 cani al mese”*; inoltre, all'art. 16 del citato Regolamento viene stabilito che *“è inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica”*; rilevato, inoltre, che la Delibera della Giunta Regionale Sarda n. 17/39 del 27 aprile 2010 (*“Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione”*) precisa che *“sono evitare canili di dimensioni molto grandi, nei quali è difficile garantire la serenità*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ambientale necessaria per le attività ricreative e le adozioni” ma al contempo “è indesiderabile anche la costituzione di canili troppo piccoli, che comportano disseminazione di un numero elevato di strutture e aumento eccessivo dei costi del personale”;

CONSIDERATO che, secondo pacifica giurisprudenza, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella previsione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, potendo richiedere anche requisiti ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, purché essi siano pertinenti e congrui rispetto all’oggetto dell’affidamento e rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 27.12.2018, n. 7268; Id., sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440);

RITENUTO che, nel caso di specie, il requisito oggetto di contestazione non appare né manifestamente sproporzionato e/o illogico rispetto all’oggetto della gara, né in contrasto con le disposizioni regolamentari invocate dall’istante;

RITENUTO, in particolare, che la stazione appaltante abbia compiutamente motivato la decisione di richiedere il possesso di una struttura adibita a canile rifugio con recettività non inferiore a 450 animali, nell’ambito della relazione illustrativa allegata al capitolato speciale. Nel suddetto documento si legge, infatti, che, prima dell’indizione della gara in oggetto, l’Amministrazione comunale si avvaleva di due strutture di ricovero di capienza limitata (di cui una gestita dalla Società Cooperativa odierna istante, che ospitava circa 135 cani) e che, considerato il progressivo aumento del numero degli ingressi, è stato deciso di avviare *“un unico procedimento amministrativo di affidamento dei servizi in oggetto con individuazione di un unico operatore economico che dovrà garantire il possesso di una struttura propria per la custodia in cui verranno ospitati, allo scadere della gestione del Canile Rifugio “Tana di Bau” (il 24/09/2019), anche i cani ospitati nella struttura summenzionata”;*

CONSIDERATO altresì che, come precisato nel richiamato chiarimento, il requisito di cui all’art. 7.3 lett. f) del disciplinare è da intendersi come capienza complessiva delle strutture di ricovero offerte da un “unico” operatore economico, in forma singola ovvero in forma associata; pertanto, non sussiste la lamentata lesione del principio del *favor participationis*, potendo il requisito *de quo* essere soddisfatto anche in caso di offerta di più strutture di ricovero complessivamente idonee ad ospitare non meno di 450 cani;

CONSIDERATO che, sulla scorta del suddetto chiarimento, la Società Cooperativa Bau Club avrebbe potuto (ma non lo ha fatto, come dichiarato in memoria dalla stazione appaltante) presentare la domanda di partecipazione alla gara, raggiungendo la capienza complessiva dei 450 cani mediante avvalimento di altro canile rifugio oppure costituendo un RTI;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO, infine, che le disposizioni regolamentari invocate dalle Società istante non sembrano porre un divieto alla realizzazione e all'impiego di canili rifugio di rilevanti dimensioni, esprimendo al più un *favor* per i canili con capienza fino a 250 cani; ritenuto che, in ogni caso, la verifica della sussistenza dei requisiti normativi per i canili rifugio compete ad appositi Enti (ASL e Comune) in sede di rilascio delle relative autorizzazioni che la stazione appaltante provvederà ad acquisire prima di stipulare il contratto d'appalto con l'aggiudicatario.

Il Consiglio

Ritiene la *lex specialis* di gara conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2019

Il Segretario Maria Esposito